

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3519

Art. 1

1.2 (testo 2)

MUSI, LANNUTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro nove mesi» con le seguenti: «entro sette mesi».

Art. 2

2.4 (testo 2)

FONTANA, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) per le unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, mediante un processo estimativo che tenga conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità determinate da tali eventi».

2.13 (testo 2)

MUSI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) Al fine di consentire all'Agenzia del territorio l'espletamento dei compiti di cui al comma 2, all'articolo 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 1, sostituire le parole: "1° dicembre 2012" con le seguenti: "31 dicembre 2012" e ai commi 3 e 4 sostituire le parole: "31 dicembre 2012", con le seguenti: "31 maggio 2013";

d-ter) L'efficacia dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 3 dell'art. 23-*quater* del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135 del 7 agosto 2012, è differita al 30 giugno 2013.»

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis dell'articolo 2, pari a 466.000 per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede rispettivamente a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2 e sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 466.000 euro per l'anno 2012.

3. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

2.28 (testo 2)

PAOLO ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al fine di consentire all'Agenzia del territorio l'espletamento dei compiti di cui al comma 2, all'articolo 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: "1 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012" e le parole: "30 ottobre" con le seguenti: "15 dicembre";

al comma 3, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";

al comma 4, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013".»

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis dell'articolo 2, pari a 466.000 per l'anno 2012 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede rispettivamente a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2 e sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma

precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 466.000 euro per l'anno 2012.

3. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

2.29 (testo 2)

MUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al fine di consentire all'Agenzia del territorio l'espletamento dei compiti di cui al comma 2, all'articolo 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: "1 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012" e le parole: "30 ottobre" con le seguenti: "15 dicembre";

al comma 3, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2013";

al comma 4, le parole: " 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2013".

2-ter. L'efficacia dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 3 dell'art. 23-*quater* del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, è differita al 30 giugno 2013.»

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis dell'articolo 2, pari a 466.000 per l'anno 2012 e a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede rispettivamente a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2 e sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 466.000 euro per l'anno 2012.

3. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

2.38 (testo 2)

VEDANI, PAOLO FRANCO

Al comma 4, lettera c), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «e assicurando la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale».